

I.L.S.A.M. S.p.a.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte generale

INDICE

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

1.1	Introduzione.	pag. 18
1.2	La responsabilità amministrativa degli Enti.	pag. 18
1.3	Le fattispecie di reato contemplate dal decreto.	pag. 21
1.4	Il sistema sanzionatorio.	pag. 43
1.5	I modelli organizzativi: efficacia.	pag. 45

CAPITOLO 2: IL MODELLO ORGANIZZATIVO: FUNZIONE E CONTENUTO.

2.1	Struttura societaria di I.L.S.A.M. S.p.a.	pag. 49
2.2	Funzione del modello organizzativo.	pag. 50
2.3	Principi ispiratori del modello: le linee guida di Confindustria.	pag. 50
2.4	La costruzione del modello e la sua struttura.	pag. 52
2.5	Approvazione ed adozione del modello.	pag. 53
2.6	Identificazione delle attività a rischio.	pag. 54

CAPITOLO 3: FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

3.1	Formazione ed informazione dei dipendenti.	pag. 57
3.2	Informazione ai soggetti terzi.	pag. 58

CAPITOLO 4: L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1	Premessa.	pag. 59
4.2	Composizione dell'Organismo di Vigilanza.	pag. 59
4.3	Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza.	pag. 60
4.4	Composizione e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.	pag. 66
4.5	L'attività di relazione dell'Organismo di Vigilanza.	pag. 68
4.6	Obblighi informativi – Segnalazione di illeciti.	pag. 69

4.6.1	Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.	pag. 69
4.6.2	Segnalazione di illeciti. Misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni.	pag. 70
4.7	Verifiche sull'adeguatezza del modello.	pag. 73
4.8	Formazione del personale e diffusione del modello.	pag. 73

CAPITOLO 5: IL SISTEMA SANZIONATORIO.

5.1	Premessa.	pag. 75
5.2	Sistema sanzionatorio dei dipendenti.	pag. 75
5.3	Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.	pag. 75
5.4	Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.	pag. 77
5.5	Misure nei confronti degli Amministratori e degli Organi di Controllo.	pag. 78
5.6	Misure nei confronti di soggetti terzi.	pag. 78
5.7	Disposizioni sanzionatorie a tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti.	pag. 78

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

1.1 Introduzione.

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300.

Tale provvedimento ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali;
- Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999 e Dichiarazione di Bruxelles indicante l'interpretazione pregiudiziale sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

1.2 La responsabilità amministrativa degli Enti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa a carico degli enti derivante dalla commissione, o tentata commissione, di determinate fattispecie di reato, commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi.

Nonostante la terminologia utilizzata dal legislatore, il decreto legislativo ha istituito una nuova forma di responsabilità. Questa, infatti, sebbene sia definita “amministrativa”, in concreto presenta i caratteri propri della responsabilità penale,

essendone rimesso l'accertamento al Giudice penale che procede in ordine ai reati dalla cui commissione essa discende ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

Detta responsabilità, inoltre, non esclude, ma anzi si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato il fatto illecito.

I destinatari della disciplina sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Il secondo comma dell'art. 1 del decreto esclude esplicitamente dal novero dei destinatari lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il termine "enti" risulta impiegato dal legislatore in un'accezione ampia, tale da includere ogni soggetto collettivo. In particolare, sono coinvolte non solo tutte le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni riconosciute, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2001 n. 361, non aventi per scopo lo svolgimento di attività economica), nonché le società di capitali e le cooperative, ma anche i soggetti privati privi di personalità giuridica e, dunque, le società di persone (comprese quelle di fatto e "irregolari") e le associazioni non riconosciute.

L'ente è responsabile purché il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. I due termini "interesse" e "vantaggio" esprimono concetti giuridici distinti, individuando, il primo, un'utilità dell'ente riconoscibile in base ad una valutazione *ex ante* rispetto al momento consumativo del reato, il secondo, il risultato oggettivo conseguito in concreto dal reato stesso.

Ne deriva, pertanto, che l'ente non risponde se i soggetti agenti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La sussistenza di un interesse o vantaggio è condizione necessaria, ma non sufficiente affinché sussista la responsabilità in capo all'Ente. L'art. 5, comma primo,

del decreto, infatti, richiede che la condotta sia stata posta in essere dalle seguenti persone fisiche:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetti in posizione apicale);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto che precede.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, tuttavia, è esclusa qualora quest'ultimo dimostri di avere "adottato ed efficacemente attuato" un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa tipologia di quello verificatosi.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri cumulativamente che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre, tuttavia, *“se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Ne deriva, pertanto, che l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono la concreta modalità di adempimento ai doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.3 Le fattispecie di reato contemplate dal decreto.

Ai requisiti attinenti alla posizione qualificata del soggetto agente e dell'interesse o del vantaggio che l'ente ha ottenuto o avrebbe potuto ottenere dall'illecito, si affianca un ultimo requisito: la commissione di uno dei reati indicati specificamente dal decreto.

La legge delega n. 300 del 2000 aveva selezionato, quali termini di riferimento del nuovo istituto, quattro grandi aree di condotte individuali penalmente rilevanti: i delitti contro la pubblica amministrazione e la truffa ai danni di pubbliche amministrazioni; i reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica; i delitti di lesioni personali colpose e omicidio colposo, commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; infine, taluni reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

Il legislatore delegato, tuttavia, ha inizialmente indicato un insieme limitato di cd. reati-presupposto, lasciando ad interventi successivi il compito di ampliarne progressivamente i confini.

La legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del decreto legge n. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, ha introdotto, all'art. 4, un nuovo articolo

al decreto n. 231 (l'art. 25 *bis*) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo.

L'intervento più importante è però rappresentato dal decreto legislativo n. 61/2002 in tema di reati societari, che ha aggiunto al decreto n. 231 l'art. 25 *ter*, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio, come invece previsto dal decreto n. 231) della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. L'art. 25 *ter* disciplina, in particolare, i reati di falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza sull'assemblea, aggrottaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Successivamente, la legge di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo” sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ha inserito un nuovo art. 25 *quater* al decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge trova inoltre applicazione (art. 25 *quater*, ultimo comma) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La legge contenente “Misure contro la tratta delle persone” ha, poi, introdotto un nuovo articolo al decreto, il 25 *quinqies*, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la legge Comunitaria per il 2004 (art. 9), che, tra l'altro, ha recepito mediante norme di immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari.

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l'ambito di applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illeciti "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie dell'abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) e della manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è intervenuta sia sul codice civile che sul Testo Unico della Finanza (TUF).

Quanto al codice civile, è stato modificato l'art. 2637, che sanzionava il reato di aggio commesso su strumenti finanziari sia quotati che non quotati. La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggio posti in essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del T.U.F. in materia di manipolazione di mercato. È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società emittenti disciplinate dal T.U.F. la nuova fattispecie dell'*insider trading* (o abuso di informazioni privilegiate).

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla legge n. 7/2006, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, dalla legge n. 38/2006, contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" e,

infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000.

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione ha esteso l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. "pedopornografia virtuale").

La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha stabilito l'applicazione del decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia.

Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'introduzione dell'art. 25 *septies* nell'impianto normativo del d. lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio). Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, amplia ulteriormente la categoria dei

nuovi reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d. l.vo n. 231/2001.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nuovi reati presupposto: i reati in materia di proprietà industriale e violazione del diritto di autore ed i delitti contro l'industria ed il commercio.

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha ulteriormente ampliato le fattispecie connesse con la criminalità organizzata ed infine, la legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

A seguito di recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/229/CE, mediante il decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, è stato introdotto l'art. 25 *undecies*, sanzionando le condotte rientranti nell'ambito dei reati così detti ambientali.

In particolare, il nuovo d. l.vo n. 121/2011 ha recepito la direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva n. 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

Vi è da considerare che i reati ambientali non sono una novità nell'impianto del d. l.vo n. 231/2001; infatti, già la legge delega n. 300/2000, all'art. 11, lett. d), contemplava alcune fattispecie di reato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio (solo a titolo di esempio: l. n. 1860/1962 sull'energia nucleare, l. n. 979/1982 per la difesa del mare, d. l.vo n. 372/1999 sulla prevenzione dell'inquinamento).

Dal 9 agosto 2012 è in vigore l'art. 25 *duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Questa norma estende agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare, sanzionando i datori che occupano più di tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, oppure lavoratori minori in età non lavorativa o ancora lavoratori sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento lavorativo.

Recentemente, in attuazione delle prescrizioni contenute nella convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31.10.2003 (c.d. Convenzione di Merida, ratificata con legge n. 116/2009), nonché nella convenzione penale sulla corruzione approvata dal Consiglio d'Europa il 27.1.1999 (c.d.

Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge n. 110/2012), il legislatore, con la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto due nuovi reati presupposto nel novero di quelli previsti e puniti dal d. l.vo n. 231/2001, quali la “*induzione indebita a dare o promettere un'utilità*”, di cui all'art. 319 *quater* c.p., e la “*corruzione tra privati*”, di cui all'art. 2635 c.c.

In particolare, l'art. 1, comma 77, della legge anticorruzione, ha inserito il reato di induzione indebita a dare o promettere un'utilità nel catalogo dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del decreto, la cui rubrica “*concussione e corruzione*” è stata modificata in “*concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*”.

La nuova fattispecie di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c., invece, è stata aggiunta tra i reati presupposto di cui all'art. 25 *ter* del decreto, il quale prevede la responsabilità degli enti per i cd. reati societari. Va, tuttavia, rilevato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del d. l.vo n. 231/2001 solo la violazione del comma terzo di detta norma.

Oltre ai nuovi reati inseriti nel catalogo dei delitti da cui può scaturire eventualmente la responsabilità delle società, va segnalato che tale legge ha modificato numerosi illeciti, che già rientravano nel d. l.vo n. 231/2001, come la concussione (art. 317 c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), il peculato, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'U.E. e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri.

Il reato di corruzione tra privati è stato oggetto di un ulteriore intervento di rivisitazione ad opera dell'art. 3 del d. l.vo 14 aprile 2017, n. 38, emanato in esecuzione delle delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170/2016 di delegazione europea 2015.

Le modifiche introdotte, oltre ad interessare la fattispecie dell'art. 2635 c.c., già ricompresa nel novero dei reati presupposto, hanno comportato l'introduzione della nuova ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, rubricata all'art. 2635 *bis* del codice civile.

Con l'art. 30 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 è stata inserita tra i reati presupposto la fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre l'art. 5 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge Europea 2017) ha, a sua volta, incluso la fattispecie di istigazione al razzismo e xenofobia.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha apportato ulteriori modifiche ai reati presupposto.

In particolare all'art. 316 *ter* c.p., relativo all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è stata introdotta un'aggravante per il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso delle sue qualità o dei suoi poteri.

Inoltre, è stata aumentata la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., nonché è stata riscritta la rubrica dell'art. 322 *bis* c.p., la quale oggi prevede una gamma più ampia di soggetti coinvolti nelle condotte delittuose considerate dalla norma.

Al novero dei reati presupposto è stato, altresì, aggiunto il delitto di cui all'art. 346 *bis* c.p. (traffico di influenze illecite).

Si è intervenuti, infine, sulla disciplina del reato di corruzione tra privati e di quello di istigazione alla corruzione tra privati, rendendo detti illeciti perseguibili d'ufficio.

La legge 3 maggio 2019, n. 39, che ratifica la “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive” sottoscritta a Magglingen il 18 settembre 2014, ha inserito al decreto n. 231 l'articolo 25 *quaterdecies* relativo al reato di frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Di recente, la legge 18 novembre 2019, n. 133, di conversione del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, modificando il comma 3 dell'art. 24 *bis* del decreto n. 231, ha introdotto tra i reati informatici una nuova fattispecie. In particolare, la legge in parola istituisce il cd. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e predispone una serie di obblighi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati che, in ragione del

loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale.

Per quanto concerne il delitto di cui al comma 3 dell'art. 24-*bis*, il legislatore punisce chiunque fornisce informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti non rispondenti al vero, od omette tali comunicazioni nei termini prescritti, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive previste nel d.l. n. 105/2019.

Con l'introduzione della legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, in conformità alla direttiva europea del 5 luglio 2017 n. 1371, è stata operata una significativa riforma dei reati tributari.

Tale riforma è intervenuta su due fronti. Da un lato, ha operato una modifica di alcuni reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché l'introduzione dell'art. 12 *ter*, che prevede l'applicabilità della c.d. confisca allargata *ex art. 240 bis* c.p. in caso di condanna o patteggiamento per una serie di delitti indicati dalla norma stessa (artt. 2, 3, 8, 11), allorché l'evasione fiscale superi una certa entità valoriale (100.000 euro o 200.000 euro, a seconda dei casi). Dall'altro, con l'introduzione dell'art. 25 *quiquiesdecies* al d. l.vo n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche a talune fattispecie di reati tributari.

L'art. 25 *quiquiesdecies* disciplina, in particolare, i reati di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*ex art. 2* d. l.vo n. 74/2000) e mediante altri artifici (*ex art. 3* d. l.vo n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*ex art. 8* d. l.vo n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (*ex art. 10* d. l.vo n. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (*ex art. 11* d. l.vo n. 74/2000).

Di recente, il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della direttiva europea del 5 luglio 2017 n. 1371, ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto.

In primo luogo, nell'art. 24, comma 1, del decreto n. 231 è stato inserito il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), nonché aggiunto il comma 2 *bis* che sancisce la punibilità del reato di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 legge n.

898/1986). Il d. l.vo n. 75/2020 ha, inoltre, previsto che, in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 d. l.vo n. 231/2001, la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche l'Unione Europea.

In secondo luogo, modificando l'art. 25 del decreto n. 231, si prevede che l'ente possa rispondere dei reati di peculato (art. 314 c.p.), di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quest'ultimo così come modificato dal decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, allorquando tali fattispecie offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il d. l.vo n. 75/2020, mediante l'inserimento del comma 1 *bis* all'art. 25 *quinquiesdecies* del decreto n. 231, ha, inoltre, arricchito l'elenco dei reati tributari di cui l'ente può rispondere. Nel dettaglio, qualora i seguenti delitti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a diecimila euro, la società può essere chiamata a rispondere del reato di: dichiarazione infedele (*ex art. 4 d. l.vo n. 74/2020*); omessa dichiarazione (*ex art. 5 d. l.vo n. 74/2020*); indebita compensazione (*ex art. 10 quater d. l.vo n. 74/2020*).

L'ambito applicativo della responsabilità degli enti è stato, altresì, accresciuto con l'aggiunta dell'art. 25 *sexiesdecies*, che punisce i reati di contrabbando di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, ha ampliato il novero dei reati presupposto, inserendo l'art. 25 *octies.1*, che punisce i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Successivamente, il decreto legislativo 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto l'art. 25 *septiesdecies* e l'art. 25 *duodevicies*, che puniscono i delitti contro il patrimonio culturale.

Il decreto legge 10 agosto 2023, n. 186, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha inserito, all'art. 24, il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e quello di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis*) e, all'art. 25 *octies.1*, il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

La legge 28 giugno 2024, n. 90 ha introdotto il nuovo reato di estorsione cd. informatica ex art. 629, comma 3, c.p., inserendo, inoltre, tale fattispecie nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 24 *bis* del d. l.vo n. 231/2001.

L'art. 9 del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con legge 8 agosto 2024, n. 112, ha previsto la nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.), inserendo la medesima tra i reati presupposto di cui all'art. 25 del d. l.vo n. 231/2001.

A tale novella normativa è seguita la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

In materia di reati di contrabbando, il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, ha abrogato il previgente Testo Unico della Legge Doganale (d.P.R. n. 43/1973), nonché, modificando l'art. 25 *sexiesdecies* del d. l.vo n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".

Nell'ambito dei reati tributari, il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ha approvato il "Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali". Detta normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e comporterà l'abrogazione del vigente d. l.vo n. 74/2000. Si tratta, tuttavia, di un intervento a carattere compilativo, in quanto le disposizioni vigenti sono state inserite nel Testo Unico senza modificarne la formulazione.

Da ultimo, il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025 che, inserendo l'art. 25 *undevicies*, ha previsto la punibilità dei delitti contro gli animali previsti dal Titolo IX *bis* del codice penale e dell'art. 638 c.p.

Il catalogo dei reati presupposto può essere suddiviso come segue:

- a) Delitti contro le amministrazioni pubbliche (artt. 24 e 25)
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);

- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebitare a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere un'utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 legge n. 898/1986);
 - Peculato (art. 314 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.).
- b) Delitti di criminalità informatica introdotti dalla legge n. 48/2008 e da ultimo modificati dalla l. 28 giugno 2024, n. 90 (art. 24 *bis*):
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e di altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqüies* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1 c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqüies* c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqüies* c.p.);
 - Delitti relativi al cd. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (art. 1, comma 11, d. l. 21 settembre 2019, n. 105);
 - Estorsione cd. informatica (art. 629, comma 3 c.p.).
- c) Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla legge n. 94/2009 (art. 24 *ter*):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
 - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. l.vo n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
 - Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.).

d) Delitti in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo introdotti dalla legge 409/2001 e modificati dalla legge 99/2009 (art. 25 bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p., modificato dalla l. n. 99/2009 art. 15, comma 1, lett. a);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p., modificato dalla l. n. 99/2009 art. 15, comma 1, lett. b).

e) Reati societari, introdotti dal d. l.vo n. 61/2002 e modificati dalla legge n. 262/2005 e dalla legge n. 3/2019 (art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
- f) Delitti contro l'industria ed il commercio introdotti dalla legge n. 99/2009 (art. 25 *bis* 1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

- g) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali e introdotti dalla legge n. 7/2003 (art. 25 *quater*);
- h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla legge n. 7/2006 (art. 25 *quater* I);
- i) Delitti contro la personalità individuale introdotti con la legge n. 228/2003 e modificati con la legge n. 38/2006, con il d. l.vo n. 39/2014 e con la legge n. 199/2016 (art. 25 *quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 *ter*, primo, secondo, terzo e quarto comma, c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 *quater* I c.p.).
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).
- l) Abusi di mercato introdotti dalla legge n. 62/2005 e modificati con la legge n. 262/2005 (art. 25 *sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d. l.vo 24 febbraio 1998, n. 58);
 - Manipolazione del mercato (art. 185, d. l.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- m) Reati transnazionali, introdotti dalla legge n. 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (d.p.r. n. 43/1973, art. 291 *quater*);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (d.p.r. n. 309/1990, art. 74);
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (d. l.vo n. 286/1998 art. 12);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- n) Reati colposi commessi con violazione delle norme della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti dalla legge n. 123/2007 (art. 25 *septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- o) Delitti in materia di riciclaggio introdotti dal d. l.vo n. 231/07 (art. 25 *octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1).
- p) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotti dalla legge n. 184/2021 (art. 25 *octies*.1):
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
 - Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

- q) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla legge n. 99/2009 (art. 25 *novies*):
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. n. 633/1941, comma 1, lett. a *bis*);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. n. 633/1941, comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171 *bis* l. n. 633/1941, comma 1);
 - Importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati (art. 171 *bis* l. n. 633/1941, comma 1);
 - Predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* l. n. 633/1941, comma 1);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* della legge n. 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della legge n. 633/41 (art. 171 *bis* l. 633/1941, comma 2);
 - Distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* l. 633/1941, comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge n. 633/41, l'apposizione di contrassegno, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 *quater* della legge n. 633/1941, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di

- predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter*, comma 1, legge n. 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 171 *ter*, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter*, comma 2, legge n. 633/1941);
 - Falsa dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi *ex* art. 181 *bis*, comma 2 (art. 171 *septies* l. n. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* l. n. 633/1941).
- r) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), introdotto dalla legge n. 116/2009 (art. 25 *decies*).
- s) Reati ambientali, introdotti dal d. l.vo n. 121/2011 e modificati dalla l. n. 68/2015 (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - Impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.);
 - Omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies*, comma 1,2 e 3 c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
 - Sanzioni per violazioni concernenti la tutela delle acque (art. 137 d. l.vo n. 3 aprile 2006, n. 152);
 - Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 255 *bis*, 255 *ter*, 256, 256 *bis* d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
 - Bonifica dei siti (art. 257 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
 - Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (l. n. 150/1992);
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (l. n. 549/1993);
 - Inquinamento provocato da navi (inquinamento doloso e colposo) (d. l.vo n. 202/2007).
- t) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal d. l.vo n. 109/2012 (art. 25 *duodecies*):

- Procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari (art. 12, commi, 3, 3 *bis* e 3 *ter*, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286);
 - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286);
 - Impiego aggravato di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato, o annullato (art. 22, comma 12 *bis*, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286).
- u) Reati in materia di razzismo e xenofobia, introdotti dalla l. n. 167/2017 (art. 25 *terdecies*):
- Istigazione al razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3 *bis*, l. 13 ottobre 1975, n. 654).
- v) Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla l. n. 39/2019 (art. 25 *quaterdecies*).
- z) Reati tributari, introdotti dalla l. n. 157/ 2019 (art. 25 *quinqüesdecies*):
- Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 *bis*, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Delitti di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 *bis*, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili previsto (art. 10, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Delitto di dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione dell'IVA non è inferiore a 10 milioni di euro;

- Delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione dell'IVA non è inferiore a 10 milioni di euro;
 - Delitto di compensazione indebita (art. 10-*quater* d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione dell'IVA non è inferiore a 10 milioni di euro.
- aa) Reati in materia doganale, introdotti dall'Allegato 1 del d. l.vo n. 141/ 2024 (art. 25 *sexiesdecies*):
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 Allegato I d. l.vo n. 41/2024);
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 Allegato I d. l.vo n. 41/2024);
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 Allegato I d. l.vo n. 41/2024);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 Allegato I d. l.vo n. 41/2024);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 Allegato I d. l.vo n. 41/2024);
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 Allegato I d. l.vo n. 41/2024);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 Allegato I d. l.vo n. 41/2024);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 Allegato I d. l.vo n. 41/2024);
 - Reati previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".
- ab) Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla l. n. 22/2022 (artt. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies*):
- Furto di beni culturali (art. 518 *bis*);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter*);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater*);

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies*);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies*);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies*);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies*);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies*);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies*);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies*);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies*).

ac) Delitti contro gli animali, introdotti dalla l. n. 82/2025 (art. 25 *undevicies*):

- Uccisione di animali (art. 544 *bis*);
- Maltrattamento di animali (art. 544 *ter*);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater*);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 *quinqüies*);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638).

1.4 Il sistema sanzionatorio.

Il legislatore ha articolato un ventaglio di sanzioni che, seppur definite “amministrative”, presentano caratteri strutturali analoghi alle sanzioni di natura penale.

Il sistema sanzionatorio, disciplinato all’art. 9 del decreto, si articola nelle seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, irrogabili anche in via cautelare, consistono in:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il decreto attribuisce alla sanzione pecuniaria carattere di generalità, ponendo invece alle sanzioni interdittive limiti in ragione della maggiore invasività per l'esercizio dell'attività dell'impresa.

La sanzione pecuniaria consiste nella previsione di una duplice cornice edittale, per quote (non inferiori a cento e non superiori a mille) e per importo di ciascuna di esse (da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro). Il numero delle quote deve essere determinato tenendo conto «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» (art. 11, comma 1, d. lgs. n. 231/2001); l'importo della quota, invece, «è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione» (art. 11, comma 2).

Analogamente alle sanzioni di natura penale, le sanzioni disciplinate dal decreto possono essere ridotte in ragione di determinati fattori quali il carattere prevalente dell'interesse dell'autore del reato o di terzi, l'assenza o la minima entità del vantaggio conseguito dall'ente, la particolare tenuità del danno cagionato dalla condotta, l'integrale risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto, ovvero l'attuazione concreta di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello commesso.

Come già detto, a causa della loro natura particolarmente afflittiva, le sanzioni interdittive si applicano solo in presenza di determinati reati ed a condizione che l'ente abbia conseguito un rilevante profitto economico dal reato e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti subordinati quando la condotta illecita di questi ultimi sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative della compagine. In assenza di detto parametro, sono ugualmente comminabili in caso di illeciti reiterati (art. 13, comma 1).

Quanto ai criteri di scelta di questo tipo di sanzioni, esse hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e devono essere applicate dal giudice sulla base degli stessi parametri stabiliti per la determinazione dell'entità delle pene pecuniarie, tenendo conto della loro specifica idoneità a prevenire reati analoghi a quello commesso.

La durata di tali sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 13, comma 2, non può essere inferiore a tre mesi e superiore a due anni. Tuttavia, per i reati di cui all'art. 25, commi 2 e 3, è prevista una durata superiore e differenziata sul piano soggettivo, a seconda che tali fatti siano stati commessi da un soggetto apicale (sanzione non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni), oppure da un subordinato (sanzione non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni), fatto salvo il ravvedimento operoso dell'ente (art. 25, comma 5 *bis*), ipotesi in cui tornerà ad applicarsi la (minore) durata-base delle sanzioni interdittive di cui all'art. 13, comma 2.

La terza sanzione prevista dal decreto è la confisca la quale, obbligatoriamente connessa alla condanna, mira a privare il soggetto collettivo dei vantaggi economici realizzati.

Oggetto della misura reale sono il prezzo o il profitto del reato, salvo la parte che può essere restituita al danneggiato (in quanto costituita da beni o utilità che gli appartengono) e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

Il decreto, inoltre, prevede che nel caso sia impossibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto illeciti, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

L'apparato sanzionatorio si completa, infine, prevedendo la misura accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta solo nell'ipotesi in cui nei confronti dell'ente sia stata applicata una sanzione interdittiva, con l'evidente scopo di rendere nota quest'ultima al mercato.

1.5 I modelli organizzativi: efficacia.

Come già illustrato in premessa, il legislatore ha stabilito che l'ente può sottrarsi alla responsabilità qualora abbia formalmente adottato ed efficacemente attuato un

modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello per il quale si procede.

L'art. 6, comma secondo, del decreto indica le caratteristiche essenziali per la realizzazione di un modello efficace in ordine all'eliminazione del rischio di commissione dei reati.

In particolare la norma prevede che la costruzione dei modelli avvenga tramite le seguenti fasi:

- mappatura delle aree di rischio di reato, individuando i settori di attività aziendale nel cui ambito possono essere commesse condotte penalmente rilevanti;
- previsione di misure specifiche di contrasto dei rischi, attraverso la predisposizione di appositi protocolli che disciplinino la formazione e l'esecuzione delle decisioni dell'ente negli specifici settori a rischio;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie atte ad impedire che attraverso esse vengono commessi reati;
- predisposizione di un'obbligatoria informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introduzione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al fine della realizzazione di un modello organizzativo efficace risulta, pertanto, necessaria l'effettuazione di un'analisi circa il rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto.

A tale riguardo, per quanto concerne i reati di natura dolosa, la soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione dei medesimi è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Il modello e le relative misure sono, pertanto, adeguate ed idonee a prevenire i reati qualora l'eventuale fattispecie criminosa, oltre ad essere voluta dall'agente, sia stata posta in essere aggirando fraudolentemente le indicazioni dell'ente.

Nell'ipotesi di reati di natura colposa, invece, il rischio accettabile corrisponde alla realizzazione di una condotta, non accompagnata dalla volontà dell'evento, che violi le indicazioni del modello, nonostante l'osservanza degli obblighi di vigilanza.

Ne consegue che, nel caso di commissione di reati colposi, il sistema di gestione del rischio può essere giudicato efficace qualora non sia stata un'omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo al cui compito è deputato.

Pertanto, ai sensi dell'art 12, lett. b), d. l.vo 231/2001, i modelli organizzativi possono essere adottati anche *post factum*. In tal caso, costituiscono un'attenuante della responsabilità, con l'effetto di diminuire le sanzioni prescritte, nonché di escludere l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con riferimento al contenuto che la legge ritiene necessario al fine di un efficace modello organizzativo, l'art. 6 ha subito due importanti interventi normativi.

Nel dettaglio, in un primo momento, è intervenuta la legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato od irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", inserendo nell'articolo suddetto i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*. Successivamente, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva dell'Unione Europea n. 2019/1937, ha modificato l'art. 6, disponendo che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere "*un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare*".

In particolare, detto ultimo decreto prevede che le segnalazioni di illeciti possano essere effettuate mediante:

1. l'utilizzo di un canale di segnalazione appositamente istituito dall'ente, cd. "canale di segnalazione interna";
2. l'utilizzo di un canale di segnalazione gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), cd. "canale di segnalazione esterna";
3. la divulgazione pubblica.

Per quanto concerne il "canale di segnalazione interna", si rimanda al capitolo 4.6.2.

Con riferimento al "canale di segnalazione esterna", l'art. 6 d. l.vo n. 24/2023 stabilisce che il ricorso al medesimo sia ammesso laddove, in alternativa:

- a) il canale di segnalazione interna non sia conforme alla legge, ovvero, non sia stato attivato;
- b) la segnalazione effettuata mediante il canale interno non abbia avuto riscontro;

- c) la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la segnalazione medesima potrebbe determinare rischio di atti ritorsivi;
- d) il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto riguarda il ricorso al meccanismo della divulgazione pubblica, l'art. 15 d. l.vo n. 24/2023 dispone che debba sussistere una delle seguenti condizioni:

- a) la previa effettuazione della segnalazione interna e di quella esterna non abbia dato riscontro;
- b) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un imminente o palese pericolo per il pubblico interesse;
- c) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, comportando, ad esempio, l'occultamento o la distruzione delle prove, oppure vi sia fondato timore che chi riceva la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

In aggiunta, il decreto in parola predispone specifiche misure di protezione a favore degli autori di segnalazioni di condotte illecite delle quali i medesimi siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Per l'analisi delle medesime misure si rimanda al capitolo 4.6.2.

CAPITOLO 2

IL MODELLO ORGANIZZATIVO: FUNZIONE E CONTENUTO.

2.1 Struttura societaria di I.L.S.A.M. S.p.a.

I.L.S.A.M. – Industria e Lavorazione Stampaggio Articoli Metallo S.p.A. (di seguito anche denominata “I.L.S.A.M. S.P.A.”), è una società per azioni, amministrata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da 5 membri, e dotata di un Collegio Sindacale.

Ai sensi del d.m. 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), I.L.S.A.M. S.p.a. è un’impresa di medie dimensioni, operante nel settore dello stampaggio a caldo. La società produce componenti meccanici destinati principalmente ai settori delle macchine agricole, delle macchine movimento terra, dell’*automotive*, nonché degli impianti eolici ed oleodinamici.

La sua organizzazione gestionale prevede, al vertice dell’organigramma aziendale, il Consiglio di Amministrazione, dal quale dipendono: il Responsabile dell’Amministrazione, il Responsabile Risorse Umane, il Responsabile Qualità, il Responsabile Commerciale, il Responsabile Gestione Ambientale, il Responsabile Acquisti, il Responsabile Logistica, il Responsabile Programmazione, il Responsabile Produzione, il Responsabile Processi e l’Ufficio Tecnico.

La Società ha da sempre perseguito i propri obiettivi nel rispetto assoluto delle normative vigenti, garantendo elevati livelli di sicurezza e qualità. L’osservanza delle leggi ed il rispetto dei massimi *standard* etici costituiscono per I.L.S.A.M. S.p.a. il modo più efficace di gestire la propria attività d’impresa.

In tale ottica, pertanto, la società, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno integrare il proprio Sistema di Controllo Interno, basato sulle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, mediante l’adozione e l’efficace attuazione del presente modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo n. 231/2001.

2.2 Funzione del modello organizzativo.

Scopo del modello è la realizzazione di un sistema organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione delle fattispecie criminosi previste dal decreto mediante l'individuazione delle attività a rischio e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

In particolare, I.L.S.A.M. S.p.a. si prefigge l'obiettivo di indurre i soggetti in posizione apicale, i soggetti sottoposti, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse della Società, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire il rischio di commissione dei reati indicati dal decreto nello svolgimento di determinate attività identificate come sensibili e ad adottare i comportamenti prescritti a prevenzione della commissione degli illeciti.

Mediante l'adozione del modello ed una costante azione di monitoraggio sulle aree di rischio, la Società intende, pertanto, intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati.

2.3 Principi ispiratori del modello: le linee guida di Confindustria.

Nella predisposizione del presente modello, I.L.S.A.M. S.p.a. si è ispirata alle *“linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. l.vo n. 231/2001”* emanate, in data 2 marzo 2002, da Confindustria e, successivamente, aggiornate nel marzo 2014 e nel giugno 2021.

Con riferimento alle esigenze cui devono rispondere i modelli indicate dal decreto all'art. 6, i punti fondamentali delle linee guida sono rappresentati dai seguenti passi operativi:

1. inventariazione degli ambiti aziendali di attività;
2. analisi dei rischi potenziali;
3. valutazione, o costruzione, o adeguamento di controlli preventivi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia di un modello, sono le seguenti.

Con riferimento ai reati dolosi:

- adozione di un codice etico o di comportamento;
- realizzazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti;
- previsione di procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi), tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo altresì una puntuale indicazione delle soglie di spesa;
- elaborazione di un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- creazione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, autorevole, chiaro e dettagliato dei principi contenuti nel codice etico, nonché dei contenuti del modello e sviluppo di un adeguato programma di formazione rivolto al personale.

Con riferimento ai reati colposi:

- adozione di un codice etico che contenga riferimenti ai reati colposi;
- impostazione di una struttura organizzativa che specifichi i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avendo riguardo allo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
- creazione di un adeguato sistema di formazione ed addestramento;
- realizzazione di un sistema di comunicazione delle informazioni e di coinvolgimento del personale relativamente all'individuazione e valutazione dei rischi;
- gestione operativa regolata delle aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza;
- attuazione di un sistema di monitoraggio della sicurezza.

Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema devono uniformarsi ad una serie di principi di controllo, quali:

- la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione o azione;
- l'impossibilità di gestione in autonomia un intero processo;
- la documentazione dei controlli.

Nella creazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, I.L.S.A.M. S.p.a. ha fatto proprie le indicazioni contenute nelle linee guida fornite da Confindustria.

2.4 La costruzione del modello e la sua struttura.

Il progetto di predisposizione del modello si articola nelle seguenti fasi:

1) Individuazione dei processi sensibili;

In tale fase, sulla base di colloqui presso l'azienda con i responsabili dei diversi settori, nonché mediante l'esame della documentazione aziendale, si è proceduto ad individuare:

- le aree a rischio reato;
- le più significative fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse per ciascuna area oggetto di analisi;
- i punti di controllo esistenti, volti a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato individuate.

2) Individuazione dei presidi a prevenzione della commissione degli illeciti;

Sulla base della situazione esistente, ovvero dei controlli e delle procedure in essere con riferimento alle aree a rischio reato, e delle previsioni e finalità del decreto, si sono individuate le azioni da intraprendere per l'introduzione di un efficace sistema di controllo interno.

In particolare, al fine di valutare l'adeguatezza delle procedure e dei presidi esistenti, si sono analizzati i seguenti sistemi:

- sistema delle deleghe di funzione, della separazione delle competenze e delle firme congiunte, delle disposizioni inerenti la struttura gerarchica aziendale ed organizzativa, nonché il sistema di controllo della gestione;
- sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- sistema della formazione ed informazione al personale dipendente;
- sistema disciplinare.

3) Definizione della struttura del modello;

Si è infine predisposto il presente modello organizzativo che è formalmente costituito dai seguenti elementi:

- I Codice Etico;
- II Parte generale del modello, suddivisa nei seguenti capitoli:
 - 1. Il decreto legislativo n. 231/2001;
 - 2. Il modello organizzativo: funzione e contenuto;
 - 3. Formazione e diffusione del modello;
 - 4. L'organismo di vigilanza;
 - 5. Il sistema sanzionatorio.
- III Parte speciale, contenente la mappatura delle aree a rischio, ripartite in relazione alle diverse tipologie di reato e gli specifici protocolli di comportamento, individuati per ciascuna delle medesime.

2.5 Approvazione ed adozione del modello.

I.L.S.A.M. S.p.a. ha adottato il proprio modello con delibera del Consiglio di Amministrazione in data, istituendo altresì il proprio Organismo di Vigilanza.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del d. l.vo n. 231/2001, le successive modifiche ed integrazioni al presente modello, finalizzate a consentirne la continua rispondenza alle prescrizioni del citato decreto e/o ai cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa aziendale, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al fine di garantire un costante e tempestivo adeguamento del modello, è altresì riconosciuta agli Amministratori Delegati la possibilità di effettuare, in via di urgenza e salva la successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto dei mutamenti organizzativi o normativi nell'ambito societario.

E' affidato all'Organismo di Vigilanza della Società il compito di coordinare le attività di controllo sull'applicazione del modello, nonché di promuoverne il costante aggiornamento, individuando le modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di modifiche normative o dell'assetto aziendale, nonché a seguito delle risultanze dei controlli o di violazioni delle prescrizioni.

L'Organismo di Vigilanza è incaricato di curare la tempestiva comunicazione ai destinatari del modello delle modifiche allo stesso apportate.

2.6 Identificazione delle attività a rischio.

Come già specificato in precedenza, preliminarmente alla predisposizione del presente modello è stato lo svolgimento di un'attività di individuazione delle aree e delle relative attività aziendali a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al d. l.vo n. 231/2001.

In considerazione dell'attività svolta da I.L.S.A.M. S.p.a., l'analisi si è concentrata sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 septies, 25 octies, 25 octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies del decreto.

In particolare appaiono astrattamente configurabili i seguenti reati:

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Reati informatici;
3. Reati di falsità in strumenti di pagamento e segni di riconoscimento;
4. Reati contro l'industria ed il commercio;
5. Reati societari;
6. Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
7. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;

8. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori;
9. Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
10. Reati contro l'Autorità Giudiziaria;
11. Reati ambientali;
12. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare;
13. Reati tributari;
14. Reati di contrabbando.

Il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater 1*, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, 25 *septiesdecies*, 25 *duodevicies*, 25 *undevicies* del decreto, nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della legge n. 146/2006, per quanto non si possa escludere del tutto, è stato ritenuto assolutamente remoto.

In relazione a tali ultimi reati, ai fini preventivi generali, il rischio di commissione è coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal decreto nelle seguenti aree di attività aziendale:

- gestione degli adempimenti previsti dal d. l.vo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i.;
- gestione dei rapporti con organi centrali o periferici dello Stato, o con enti pubblici finalizzati all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi, agevolazioni, o altri provvedimenti o atti amministrativi;
- gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte delle Autorità nazionali o regionali, degli enti pubblici o delle autorità amministrative indipendenti;
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- gestione della contabilità generale;

- predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, nonché di eventuali situazioni patrimoniali (anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea;
- gestione degli adempimenti in materia societaria;
- gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informatico aziendale;
- gestione dei beni immateriali, sotto il profilo della tutela del diritto d'autore;
- gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale e locale in materia di smaltimento dei rifiuti, di emissioni in atmosfera e di scarichi industriali;
- gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di dichiarazioni relative all'imposta sui redditi e sul valore aggiunto.

CAPITOLO 3

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

3.1 Formazione ed informazione dei dipendenti.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente modello, la Società si impegna a garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso i dipendenti del contenuto del d. l.vo. n. 231/2001, nonché dei principi e delle regole di condotta contenute nel presente modello.

E' pertanto dovere dell'Organismo di Vigilanza supervisionare ed integrare il sistema di formazione ed informazione verso il personale.

Il contenuto del presente modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso ed inserito sul portale aziendale. Tutte le modifiche che si renderanno necessarie verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Il modello dovrà essere messo a disposizione dei nuovi assunti unitamente al testo del decreto ed al Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La consegna dei documenti indicati potrà essere sostituita con l'indicazione di appositi riferimenti che ne consentano il reperimento in forma elettronica sul sistema informatico aziendale.

I dipendenti dovranno sottoscrivere per presa visione ed accettazione dei contenuti un modulo apposito, attestando l'avvenuta consegna o l'indicazione dei citati riferimenti relativi al modello, unitamente alla presa conoscenza delle norme del decreto.

L'attività formativa verrà effettuata mediante l'effettuazione di corsi periodici, differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

3.2 Informazione ai soggetti terzi.

Con riguardo all'attività informativa rivolta ai soggetti esterni alla Società, che instaurano con questa rapporti di collaborazione, consulenza o fornitura, sul sito della società dovrà essere pubblicata la Parte Generale del presente *“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001”*.

Agli stessi, inoltre, verranno fornite idonee informative, anche mediante la messa a disposizione del Modello nella sua versione integrale, sulle procedure adottate dalla Società in base ad esso e sulle conseguenze derivanti dalle violazioni delle previsioni ivi contenute e dei principi enunciati nel Codice Etico.

Nei confronti di terzi contraenti della Società (es. collaboratori, consulenti, agenti, fornitori, ecc.), che, nell'ambito delle attività loro affidate, abbiano rapporti o relazioni con la Pubblica Amministrazione o siano coinvolti nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati contemplati nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole vincolanti al rispetto del d. l.vo. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei contraenti mediante la quale gli stessi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al d. l.vo. n. 231/2001 e si impegnino a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei contraenti alle norme di cui al d. l.vo. n. 231/2001.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1 Premessa.

L'art. 6 del d. l.vo. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve presentare per poter svolgere i medesimi in maniera adeguata.

4.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'Ente. La scelta tra l'una o

l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alle dimensioni ed alla complessità organizzativa dell'Ente.

Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, l'art. 6, quarto comma, consente che i compiti demandati ad un organismo dell'Ente siano assolti dall'organo dirigente.

4.3 Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza.

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del d. l.vo n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti in concreto serbati in esecuzione delle prescrizioni impartite dal modello e le prescrizioni stesse;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

1. presentazione di proposte di adeguamento del modello agli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le varie funzioni, o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
2. verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Si tratta di attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc*, nonché una continuità di azione elevata.

L'estensione dell'applicazione del d. l.vo. n. 231/2001 ai delitti colposi pone, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ed ai reati ambientali, un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace.

Dev'essere chiaro, pertanto, che i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Questi elementi, sommati all'indicazione contenuta nella Relazione di accompagnamento al d. l.vo. n. 231/2001 che, in merito all'Organismo, parla di "una struttura che deve essere costituita al suo interno (dell'ente)", inducono ad escludere il riferimento al Consiglio di Amministrazione.

Fatta questa esclusione, è però opportuno precisare sin da ora che il massimo vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione o Amministratori Delegati), pur con l'istituzione dell'Organismo ex d. l.vo. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, alle quali si aggiunge, oggi, quella relativa all'adozione ed all'efficacia del modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, comma 1, lett. a) e b).

Considerazioni in parte analoghe possono svolgersi per il Collegio Sindacale. Sotto il profilo della professionalità, quest'organo appare, in linea generale, idoneo ad adempiere efficacemente al ruolo di vigilanza sul modello.

A conferma di ciò, lo stesso legislatore, introducendo nell'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001 il nuovo comma 4 *bis*, ha previsto che "*nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato di controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di sorveglianza di cui al comma 1, lettera b)*".

Per quanto, quindi, la scelta di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza allo stesso Collegio Sindacale risulti pienamente legittima alla luce del recente intervento legislativo, proprio con riferimento a tale organo societario appare più arduo, rispetto ad

un organo costituito *ad hoc*, riscontrare la medesima continuità di azione che il legislatore ha inteso richiedere all'Organismo.

Non solo, ma va inoltre tenuto presente che l'attività del Collegio può essere oggetto di controllo (in particolare con riferimento al delitto di false comunicazioni sociali), ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001. Ne consegue, pertanto, che, in linea generale, affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza allo stesso Collegio Sindacale appare una scelta non opportuna.

È evidente, peraltro, che il Collegio Sindacale, ove non svolga le funzioni di Organismo di Vigilanza, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" di quest'ultimo.

I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello.

In taluni casi, rientranti nella patologia aziendale, poi, l'Organismo potrà riferire al Collegio Sindacale, affinché questo si attivi secondo quanto previsto dalla legge.

Occorre ora passare in rassegna i principali requisiti dell'Organismo voluto dal d. l.vo. n. 231/2001.

1) Autonomia ed indipendenza.

L'interpretazione di questi requisiti ha determinato non pochi dubbi e perplessità. È chiaro che, ad esempio, il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all'ente, per l'attività in argomento non costituisca causa di "dipendenza".

I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo e, in particolare, ai compiti che la legge assegna allo stesso (sui requisiti dei singoli componenti si dirà tra breve). La posizione dell'Organismo nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Con riferimento all'Organismo a composizione plurisoggettiva, ci si deve chiedere se i requisiti di autonomia ed indipendenza siano riferibili all'Organismo in quanto tale, ovvero ai suoi componenti singolarmente considerati. Si ritiene che, con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno, i requisiti di autonomia ed indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti. Al contrario, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo non siano attribuiti compiti operativi, che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

2) Professionalità.

Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.

Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dell'Organismo (ma forse sarebbe più corretto dire dell'intero sistema di controllo previsto dal decreto in parola) ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che, ove non possa essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, verrà garantita mediante il ricorso ad un soggetto esterno.

3) Continuità di azione.

Per poter dare la garanzia di un'efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul modello, priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire, come già detto, anche pareri consultivi sull'aggiornamento del modello: i pareri consultivi, infatti, non

intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi. Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.).

Al momento della formale adozione del modello l'organo dirigente dovrà:

- disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'Organismo (es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) ed ai requisiti soggettivi dei suoi componenti;
- comunicare alla struttura i compiti dell'Organismo ed i suoi poteri, prevedendo, in via eventuale, sanzioni in caso di mancata collaborazione.

In particolare, l'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d. l.vo. n. 231/2001, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d. l.vo. n. 231/2001;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative.

- d) segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- e) predisposizione di una relazione informativa, su base almeno annuale, per l'organo dirigente;
- f) trasmissione della relazione di cui al punto precedente al Collegio Sindacale.

Si precisa che:

- le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo;
- l'Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d. l.vo. n. 231/2001;
- l'Organismo può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

A tale proposito, è opportuno che l'Organismo formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.). Non è, invece, opportuno che tale regolamento sia redatto ed approvato da organi societari diversi dall'Organismo, giacché una tale scelta potrebbe violarne l'indipendenza.

4.4 Composizione e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto ed alla realtà aziendale, I.L.S.A.M. S.p.a. affiderà i compiti di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale, composto da tre figure professionali provviste dei requisiti sopra descritti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere caratterizzato da:

- indipendenza di giudizio e di interessi;
- autonomia gerarchica rispetto ai soggetti giudicati;
- professionalità;
- continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza avrà la funzione di:

- vigilare sull'effettiva attuazione del modello organizzativo, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- valutare nel merito l'adequatezza del modello, ossia la sua effettiva capacità di prevenire i reati previsti dal decreto;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- presidiare l'aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi svolte evidenzino la necessità di effettuarne correzioni e/o adeguamenti.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, lo stesso, qualora lo ritenga necessario, potrà avvalersi anche del supporto di soggetti esterni.

L'Organismo così costituito provvederà a darsi proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico Regolamento, nel rispetto delle disposizioni interne della società I.L.S.A.M. S.p.a.

Il conferimento dell'incarico all'Organismo e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che nei casi di violazione dei doveri derivanti dal modello, anche nei casi in cui vengano meno in capo a tutti o ad alcuni dei membri dell'Organismo i requisiti di professionalità, ovvero di onorabilità od indipendenza.

L'Organismo, come individuato, dev'essere in condizione di assicurare un elevato

affidamento in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dai compiti affidatigli.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione riceve, da parte del nominando Organismo, la dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità, quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

L'incarico avrà una durata pari a tre anni, rinnovabili a ciascuna scadenza.

Nel caso in cui non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di designazione dei membri, l'Organismo, in occasione della sua prima riunione, nomina un Segretario.

La revoca dei membri dell'Organismo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo stesso in sede di nomina dei componenti e, in ogni caso, a fronte di:

- inosservanze gravi della normativa esterna e della normativa interna aziendale;
- perdita di requisiti di onorabilità e professionalità e di indipendenza.

All'Organismo sono affidati i seguenti compiti:

- coordinare l'attività di definizione delle procedure atte a prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del decreto;
- verificare l'aderenza delle procedure e dei comportamenti aziendali alle prescrizioni del modello;
- valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli ai fini della prevenzione di comportamenti illeciti o in contrasto con il modello;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- raccogliere le segnalazioni provenienti dal personale delle diverse aree aziendali in merito ad eventuali anomalie;
- eseguire attività di controllo sull'osservanza del modello, conducendo ricognizioni sull'attività aziendale ed effettuando periodiche verifiche su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dai destinatari del modello;
- raccogliere e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, relazionando sull'attività di verifica svolta;

- segnalare la necessità o l'opportunità di aggiornare il modello, qualora emerga l'esigenza di operare correzioni ed adeguamenti, anche presentando proposte di adeguamento del modello agli Organi societari.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto, altresì, a:

- informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione su eventuali violazioni del modello da parte dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali violazioni della normativa interna ed esterna e del Codice Etico da parte di soggetti apicali, dipendenti e collaboratori.

4.5 L'attività di relazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle violazioni accertate del modello ed ad ogni comportamento illecito di cui sia venuto a conoscenza.

In particolare, l'Organismo è tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno annuale e comunque ogni volta che risulti essere necessario.

Detta relazione deve contenere:

- l'indicazione delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Gestore della segnalazione in ordine alle segnalazioni ricevute nel rispetto dell'apposita procedura "Whistleblowing", meglio descritta nel successivo paragrafo 4.6.2;
- l'indicazione dell'esito dell'attività di verifica svolta dall'Organismo in ordine alle segnalazioni ricevute dal medesimo Gestore e relative a presunte violazioni del modello e delle relative procedure di attuazione;
- un resoconto dell'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- l'indicazione di eventuali problematiche emerse nelle procedure di attuazione del modello;
- l'indicazione di eventuali nuove aree di rischio non contemplate nel modello;
- una valutazione complessiva sull'efficacia e funzionamento del modello, contenente altresì proposte di interventi correttivi e migliorativi;

- i procedimenti disciplinari avviati per le infrazioni al modello.

Come già detto in precedenza, l'Organismo provvede altresì a segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del modello da parte di soggetti apicali, dipendenti e soggetti terzi (collaboratori e fornitori) che interagiscono con la società.

4.6 Obblighi informativi - Segnalazioni di illeciti.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato, l'Organismo deve essere, a seconda dei casi, tempestivamente o periodicamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei soggetti terzi, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi, che possano incidere sull'operatività e sull'efficacia del presente modello, nonché determinarne la violazione, o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d. l.vo. n. 231/2001.

4.6.1 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Nel rispetto, ove ne ricorrano i presupposti, delle garanzie stabilite dalla vigente normativa e descritte nel successivo punto 4.6.2, ogni funzione aziendale è tenuta a comunicare all'Organismo le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere per dare attuazione al modello, nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

L'Organismo provvede a raccogliere le comunicazioni relative al possibile o probabile pericolo di commissione di reati, o, comunque, relative a comportamenti che possono determinare la violazione di quanto stabilito dal presente modello.

Nella specie, le comunicazioni dovranno riguardare:

- le informazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società;
- le informazioni relative a violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società;

- le notizie in merito a richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, qualora essi siano legati alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello;
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

La violazione dell'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le comunicazioni dirette all'Organismo, dovranno essere effettuate tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

4.6.2 Segnalazioni di illeciti. Misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni.

In conformità a quanto disposto dal d. l.vo n. 24/2023, ogni dipendente o collaboratore o, comunque, ogni soggetto che, a qualunque titolo, presti la propria attività presso la Società, può procedere ad effettuare una segnalazione laddove, in ragione delle funzioni svolte, venga a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto n. 231/2001, ovvero di violazioni del presente modello di organizzazione e gestione.

Ai sensi dell'art. 2, lett. a), d. l.vo n. 24/2023, inoltre, le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nei numeri sotto elencati
- 2) violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, di prevenzione del riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di sicurezza dei trasporti, di tutela dell'ambiente, di radioprotezione e di sicurezza nucleare, di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di salute e del benessere degli animali, di salute pubblica, di protezione dei consumatori, di tutela della vita privata, di protezione dei dati personali, di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 3) atti od omissioni che ledono interessi dell'Unione Europea;
- 4) violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni nei settori indicati nei numeri 2), 3), 4).

Le segnalazioni inerenti gli illeciti sopra indicati dovranno effettuarsi mediante lettera raccomandata del servizio postale, indirizzata alla Società e recante la dicitura esterna "Riservata al gestore della segnalazione".

Oltre che mediante segnalazione scritta analogica, il segnalante potrà, altresì, effettuare la stessa oralmente, richiedendo un incontro al Gestore delle segnalazioni.

Più specificamente, le segnalazioni andranno effettuate nel rispetto delle modalità descritte nella "Procedura a tutela delle persone che segnalano violazioni a livello aziendale (cd. whistleblowing)" adottata dalla Società stessa.

La gestione del canale di segnalazione interna viene affidata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che assume pertanto la qualifica di Gestore della segnalazione.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il Gestore è obbligato a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento, nonché, entro i 30 giorni successivi, fornire riscontro.

È, inoltre, fatto assoluto obbligo mantenere la riservatezza relativamente all'identità della persona segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In particolare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo consenso espresso.

Nell'ambito dell'istruttoria conseguente alla segnalazione, la persona segnalata può essere sentita, ovvero deve essere sentita nel caso ne faccia richiesta, anche mediante l'acquisizione di osservazioni e documenti.

Nei confronti del soggetto che presenti una segnalazione è vietata ogni forma di ritorsione e/o discriminazione, sia essa diretta o indiretta, che trovi collegamento, diretto o indiretto, nella predetta segnalazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, d. l.vo n. 24/2023, costituisce ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso.

Il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, non è punibile quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione medesima.

Le misure di protezione a favore del soggetto che segnala l'illecito non trovano, tuttavia, applicazione nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo

grado, la responsabilità penale del medesimo per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

4.7 Verifiche sull'adeguatezza del modello.

L'Organismo effettua periodicamente specifiche verifiche sull'adeguatezza del modello, ovvero sull'effettiva idoneità di esso alla prevenzione dei reati.

Detta attività di verifica si concretizza innanzitutto nello svolgimento di controlli a campione sulle principali aree/attività a rischio, e sui contratti di maggior rilevanza conclusi da I.L.S.A.M. S.p.a.

Dovrà inoltre essere svolta un'attività di analisi delle segnalazioni pervenute e delle conseguenti azioni intraprese dall'Organismo ed, infine, dovrà essere effettuata una verifica sull'effettiva e corretta attuazione, da parte delle strutture aziendali interessate, di eventuali soluzioni proposte per l'incremento dell'efficacia del modello.

Ogni informazione o segnalazione, nonché la relativa documentazione, sono conservate dall'Organismo in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per il tempo necessario al trattamento delle medesime e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di verifica.

4.8 Formazione del personale e diffusione del modello.

Ai fini di un'efficace attuazione del presente modello, si rende necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso i dipendenti del contenuto del decreto legislativo n. 231/2001 e delle regole di condotta contenute nel presente modello.

Il sistema di informazione e formazione, ai fini dell'attuazione del modello, è gestito dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo.

L'attività formativa si effettua mediante lo svolgimento di corsi periodici, differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui i medesimi operano e delle eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato materiale informativo, contenente il testo del decreto, il presente modello ed il Codice Etico, con il quale assicurare agli

stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La consegna del materiale informativo indicato potrà essere sostituita con l'indicazione di appositi riferimenti che ne consentano il reperimento in forma elettronica sul sistema informatico aziendale.

I corsi di formazione predisposti per i dipendenti devono avere frequenza obbligatoria.

CAPITOLO 5

IL SISTEMA SANZIONATORIO.

5.1 Premessa.

Requisito essenziale per l'effettività del modello, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 231/2001, è la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio applicabile in caso di mancato rispetto delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al decreto stesso, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico.

A tal fine, la società si dota di un apposito sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori, nonché dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio sono attivate, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del decreto dev'essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

5.2 Sistema sanzionatorio dei dipendenti.

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce illecito disciplinare.

5.3 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il decreto prevede che i provvedimenti disciplinari debbano rispettare i limiti imposti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale.

Il provvedimenti disciplinari irrogabili sono pertanto:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;

- multa;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, le predette sanzioni trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

RIMPROVERO VERBALE.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, dovendosi ravvisare in detti comportamenti una mancata osservanza dei principi e delle regole di comportamento portate a conoscenza dall'Ente.

AMMONIZIONE SCRITTA.

In caso di inosservanza reiterata delle procedure previste dal modello o adozione ripetuta, nell'espletamento di attività comprese nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello.

MULTA.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, che esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione oggettiva di pericolo.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, che arrechi danno alla Società. L'inosservanza delle procedure in detta ipotesi è ravvisabile nel compimento di atti contrari all'interesse della società, ovvero nel caso di recidiva nelle mancanze oltre la terza volta nei dodici mesi precedenti.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO.

In caso di adozione di un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

In caso di adozione di un comportamento consapevolmente in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente modello, che sia suscettibile di configurare uno dei reati presupposto contemplati dal decreto e tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle misure previste dal d. l.vo. n. 231/2001.

Detto comportamento infatti, oltre a ledere il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, risulta di tale gravità da non consentirne la prosecuzione, neanche temporanea.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi applicati, relative agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari ed alle funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dipendente, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, alla tipologia di mansione svolta dal lavoratore, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, nonché alla gravità delle altre circostanze del fatto.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'Organismo.

5.4 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, la Società provvede ad applicare, nei confronti degli stessi, le misure più idonee in conformità con quanto normativamente previsto.

In considerazione della gravità della violazione, viene valutata dall'organo sociale a ciò preposto l'eventuale applicazione del licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, consentendo, in quest'ultimo caso, la prosecuzione del rapporto di lavoro, sia pure nei limiti del preavviso.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico del medesimo, all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'Organismo.

5.5 Misure nei confronti degli Amministratori e degli Organi di Controllo.

In caso di violazione del presente modello da parte di uno o più Amministratori o da parte dei Sindaci della Società, l'Organismo informa l'intero Consiglio ed, nel caso, anche il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

5.6 Misure nei confronti di soggetti terzi.

Ogni comportamento posto in essere da soggetti terzi, quali collaboratori esterni e fornitori con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, che risulti in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente modello e sia tale da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto, potrà determinare, in conformità con quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali, l'immediata risoluzione del contratto o il mancato rinnovo dell'incarico/fornitura.

5.7 Disposizioni sanzionatorie a tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti.

La rivelazione dell'identità del soggetto che abbia effettuato una segnalazione costituisce illecito disciplinare, passibile con la sanzione della sospensione.

Parimenti, il commettere ritorsioni nei confronti del soggetto che ha effettuato una segnalazione, ovvero l'ostacolare, o il tentare di ostacolare, l'effettuazione della

medesima comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili.

Nei casi suddetti, l'art. 21 d. l.vo n. 24/2023 prevede, inoltre, che l'ANAC applichi agli autori degli illeciti la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. In particolare, l'ANAC informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro laddove siano state adottate misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino segnalazioni.

Costituisce, peraltro, grave illecito disciplinare passibile, a seconda dell'entità, della sanzione della sospensione o del licenziamento per giustificato motivo o del licenziamento per giusta causa, la presentazione di segnalazioni infondate, in relazioni alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave,.

Al riguardo, nella graduazione della sanzione, si terrà conto della misura dell'infondatezza della segnalazione, della gravità dell'illecito e/o delle violazioni del modello infondatamente segnalate, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti, delle eventuali motivazioni della condotta, nonché della natura colposa o dolosa di essa e, nel secondo caso, dell'intensità del dolo.

In tale caso, inoltre, l'ANAC applica all'autore della segnalazione infondata la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.